


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
IN FUNZIONE DI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA



Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

- Dott. Giuseppe Di Salvo – Presidente
- Dott. Maurizio Manzi – Giudice
- Dott.ssa Flora Mazzaro - Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA (n. 2283 del 7 febbraio 2024)

nella causa civile di I grado iscritta al n. (omissis) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno (omissis), trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2022 e vertente

TRA

S.G. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione dall'Avv. (omissis), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo (omissis)

Attrice

e

G.C. residente in (omissis)

Convenuto contumace

OGGETTO: azione di responsabilità contro il liquidatore di società di capitali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato S.G. deduceva quanto segue:

- di aver lavorato alle dipendenze della Società (omissis) S.r.l. dal 01.09.2004 al 11.03.2009;
- che con sentenza n. 3386/2014, emessa il 25.03.2014 e depositata in pari data, il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Lavoro, in persona del Dott. M.F., nella causa iscritta al n.r.g. (omissis), ha statuito quanto segue: "dichiara che tra S.G. e la (omissis) S.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.9.2004 all'11.3.2009 con orario full time, da inquadrarsi al 4 livello del C.C.N.L. del settore commercio e per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; condanna la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva

somma lorda di Euro 38.415,77, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di scadenza delle singole porzioni mensili del credito (puntualmente indicate in motivazione) al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.” (doc. 1);

- che tale sentenza, munita della formula esecutiva in data 11.04.2014, era passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge;
- la Società (*omissis*) S.r.l., risultava liquidata e, pertanto, era stata cancellata dal registro delle imprese.

Tutto premesso in fatto, S.G. chiedeva condannarsi come l'odierno convenuto, quale liquidatore della società, al pagamento integrale del credito rimasto insoddisfatto, nella misura (come da titolo giudiziale) di Euro 61.184,87.

Sosteneva trattarsi dell'ipotesi della sopravvenienza passiva dopo il bilancio finale di liquidazione, quindi di un'ipotesi di responsabilità del liquidatore. Deduceva al riguardo che nell'ultimo bilancio regolarmente approvato, risultavano esservi masse attive costituite da crediti in recupero, parchi macchine e terreni; che tuttavia, in mancanza di ulteriore documentazione, non era possibile accertare le modalità concrete della liquidazione effettuata.

Specificava, quindi, che si trattava dell'ipotesi di responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali, sancita dall'art. 2491 c.c. Tale responsabilità rappresentava, infatti, un'ipotesi di lesione del diritto di credito ravvisabile laddove il liquidatore abbia effettuato il riparto, pur nella consapevolezza – o comunque dovendolo essere sulla base della diligenza professionale – della sussistenza (come nel caso di specie) di passività anche solo potenziali.

G.C., regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, la responsabilità del liquidatore per lesione del diritto di credito del terzo, prevista dall'art. 2495 c.c., ha natura extracontrattuale. Ed invero non appare condivisibile l'opinione, del tutto minoritaria, che ravvisa nella fattispecie in esame una responsabilità di matrice contrattuale in considerazione della sua derivazione dalla violazione di una preesistente obbligazione *ex lege* (Trib. Milano, 17 febbraio 2005).

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della ‘*par condicio creditorum*’. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità ‘illimitata’ del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado

di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della 'par condicio creditorum', secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti" (cfr.: Cass. Sez. III, Ordinanza n. 521 del 15/01/2020).

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta si riverbera sulla ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre ancora al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (cfr.: Cass. n.3216/1994; Trib. Milano, 2005).

In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intende agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che sia stata distribuita ai soci, oppure, la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

Nel caso in esame parte attrice si è limitata a provare l'intervenuta cancellazione della società (*omissis*) S.r.l., risultante dalla visura camerale depositata e l'esistenza di un credito nei confronti della società, credito accertato con sentenza passata in giudicato emessa successivamente alla cancellazione della società. In particolare, pur avendo dedotto l'esistenza di un attivo consistente in crediti in recupero, parchi macchine e terreni, che risulterebbe dall'ultimo bilancio depositato, non ha offerto elementi di prova a sostegno del proprio assunto. Infatti, il bilancio cui si fa riferimento nell'atto di citazione non è stato prodotto in giudizio. Ne deriva che l'attore non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo dimostrato che nel bilancio di liquidazione vi era una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito.

Alla stregua delle considerazioni suesposte, la domanda deve essere respinta.

Nulla per spese in ragione della contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2024.